



Prot RQ/3926/2022 del 08/03/2022

Proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Capitolina

Oggetto: modifica dell'art 10 - *Soggetti affidatari e requisiti di partecipazione* - della Deliberazione n. 11 del 15 marzo 2018 - "Approvazione del nuovo Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale"

Premesso che

lo sport si rivolge a tutte le cittadine e a tutti i cittadini indipendentemente dal genere, dalla razza, dall'età, dallo stato fisico, dalla religione, dalla nazionalità, dall'orientamento sessuale e dal contesto sociale o economico;

è riconosciuta la rilevanza sociale e sanitaria dello sport nella promozione del benessere fisico e psichico delle persone, nel miglioramento della qualità della vita della comunità e, quale fonte di inclusione e integrazione sociale, nel contrasto di ogni forma di discriminazione;

nel nostro Paese, molti enti locali hanno deliberato di aderire al progetto "Olympia: equal opportunities via e within sport" per il quale è stata elaborata "La Carta europea dei diritti delle donne nello sport" indirizzata a tutte le operatrici e a tutti gli operatori sportivi, organizzazioni, federazioni, tifoserie, autorità e istituzioni allo scopo di promuovere e incentivare azioni a favore delle pari opportunità fra donne e uomini nel mondo dello sport;

la Carta europea dei diritti delle donne nello sport è stata proposta per la prima volta nel 1985, trasformata nella Risoluzione delle Donne nello Sport nel 1987 dal Parlamento Europeo, ed ha rappresentato il primo tentativo per il riconoscimento e la rivendicazione delle pari opportunità di donne e uomini nello sport in ambito europeo;

lo Statuto del CONI all'art 2 - Funzioni di disciplina e regolazione - recita: "il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport.";



Considerato che

secondo l'ultimo rapporto sulla parità di genere del World Economic Forum (WEF, 2020), nessun Paese al mondo ha colmato i divari di genere e in questa classifica globale, che copre 153 Paesi, l'Italia si posiziona solo al 76esimo posto;

pur a fronte di una crescente sensibilità delle istituzioni, e di una aumentata attenzione al fenomeno, gli stereotipi di genere hanno ancora la meglio, specie quando si tratta di precludere alle donne ruoli decisionali e ciò che ancora manca in modo diffuso nel tessuto sociale e produttivo è l'idea di una reale parità di genere in tutti gli ambiti della società;

questo è un obiettivo raggiungibile solo a condizione che si pongano in essere azioni concrete per una effettiva realizzazione della parità di genere;

tuttora permangono barriere culturali ed elementi di squilibrio nel campo delle opportunità, nella leadership, nell'educazione sportiva, nella gestione dell'associazionismo sportivo, nella ricerca e nelle comunità scientifiche legate al mondo dello sport;

l'art. 1 legge 8 agosto 2019, n. 86 "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo", ha incaricato il Governo di adottare specifici decreti legislativi in merito a diversi principi e criteri direttivi, tra cui al punto "h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;

il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 "Attuazione art. 5 L. 8 agosto 2019 n. 86 riforma disposizioni enti sportivi e lavoro sportivo" all'art. 3 -Principi e obiettivi- comma 2 dispone di perseguire i seguenti obiettivi punto d): "promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico";

Tenuto conto che

Roma Capitale promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a sostenere l'attività sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare riferimento alle attività rivolte ai giovani, ai portatori di disabilità, e agli anziani, senza distinzioni di genere;



tale attività viene svolta anche per mezzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, dove la funzione di indirizzo e regolatrice dell'Ente Locale viene sviluppata nel rapporto concessorio con l'associazionismo sportivo;

Roma Capitale deve fare propri i principi della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, con l'obiettivo di promuovere, d'intesa con l'associazionismo sportivo e le altre istituzioni, una diffusa pratica sportiva delle donne e la loro partecipazione alle attività di gestione nel rispetto delle differenze e delle pari opportunità;

pertanto, nell'interesse della collettività, l'Amministrazione Capitolina deve adottare tutte le misure necessarie affinché si realizzi una vera parità di genere nel mondo dello sport, sia nella pratica sportiva, agonistica e amatoriale, sia nei ruoli decisionali a tutti i livelli, dirigenziali e nelle diverse posizioni di potere introducendo e valorizzando, nei criteri di concessione degli impianti, i principi e le azioni concrete messe in atto per favorire la pratica sportiva e l'assunzione di ruoli di responsabilità delle donne;

è necessario quindi modificare il "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale", adeguandolo ai principi della parità fra i generi, prevedendo per le società sportive dilettantistiche le quali intendessero ottenere la concessione di un impianto capitolino, tramite un contratto pubblico di concessione, l'obbligo, pena l'esclusione dalla procedura selettiva, dell'inserimento nei propri statuti dei principi rivolti a favorire la pratica sportiva e l'assunzione di ruoli di responsabilità delle donne, relativamente:

- a) ai componenti degli organi direttivi delle ASD/SSD: presidente, tesoriere, componenti del consiglio direttivo, dirigenti, segretari, membri del collegio probiviri, membri del collegio dei revisori et similia;
- b) ai soci di qualsiasi categoria delle ASD/SSD: ordinari, onorari, effettivi, benemeriti et similia;
- c) agli operatori sportivi impegnati presso le ASD/SSD: allenatori, preparatori atletici, istruttori, operatori sanitari, inservienti, magazzinieri, manutentori, contabili et similia;

deve essere previsto che le ASD/SSD, le quali avessero già in essere rapporti in atto con Roma Capitale per la concessione di impianti sportivi comunali, adeguino i propri Statuti introducendo gli obblighi relativi alle pratiche di inclusione, senza distinzione di genere, sopracitate;

Visto

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto n.



267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs n. 254 del 30 dicembre 2016;

il D. Lgs. N. 198 del 11 aprile 2006 - Codice delle pari opportunità;

il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013;

la Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018

tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

richiamate integralmente le motivazioni esposte in premessa

DELIBERA

di modificare l'articolo 10 del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con la Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018 - come segue:

Art. 10 - Soggetti affidatari e requisiti di partecipazione

Ove riconosciuti ai fini sportivi dal Coni e/o dal Cip o da altra Istituzione sia nazionale che estera qualificata a fini sportivi, possono partecipare alla procedura di concessione del servizio di gestione di un impianto sportivo comunale i soggetti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e gli altri soggetti che abbiano le finalità previste dal Bando.

Soggetti che siano già concessionari di due impianti sportivi comunali non potranno partecipare ad ulteriori procedure di concessione

Può essere affidata la gestione in concessione:

- soggetti che abbiano un profilo giuridico che consenta sia la GESTIONE economica del



bene (bilancio) che la GESTIONE delle ATTIVITA' SPORTIVE.

- *soggetti che abbiano inserito nel proprio Statuto i principi per favorire la pratica sportiva e l'assunzione di ruoli di responsabilità delle donne, relativamente a:*
 - a) *ai componenti degli organi direttivi delle ASD/SSD: presidente, tesoriere, componenti del consiglio direttivo, dirigenti, segretari, membri del collegio probiviri, membri del collegio dei revisori et similia;*
 - b) *ai soci di qualsiasi categoria delle ASD/SSD: ordinari, onorari, effettivi, benemeriti et similia;*
 - c) *agli operatori sportivi impegnati presso le ASD/SSD: allenatori, preparatori atletici, istruttori, operatori sanitari, inservienti, magazzinieri, manutentori, contabili et similia;*

Può essere affidata la concessione di lavori e gestione a:

- *soggetti che, oltre ai requisiti indicati per la "sola gestione", siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma sui LL.PP. relativamente alla partecipazione alle gare.*

Pena l'esclusione dalla procedura, l'Atto Costitutivo e/o lo Statuto di un soggetto che intende partecipare all'avviso per la concessione di un impianto sportivo comunale non dovrà prevedere distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di dirigente, atleta, socio frequentatore o operatore sportivo.

Il soggetto, che ha già in essere un contratto di concessione di un impianto sportivo comunale con Roma Capitale è tenuto ad adeguare, pena la revoca della concessione, il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto rimuovendo eventuali clausole relative a pratiche di distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di dirigente, atleta, socio frequentatore o operatore sportivo.

È ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo tra i soggetti indicati nei punti precedenti, ai sensi della normativa di legge vigente. L'Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo dovrà indicare i compiti che saranno svolti da ciascun componente in relazione al piano di gestione presentato.

I soggetti raggruppati dovranno produrre atto formalizzato, ai sensi di legge, con l'individuazione del mandatario capogruppo, che costituirà il soggetto di riferimento in relazione all'esecuzione del contratto di concessione. Il raggruppamento nel suo complesso dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, mentre al soggetto capogruppo, che dovrà essere in possesso dei requisiti economico finanziari richiesti dal bando di gara, spetta la rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei confronti dell'Amministrazione Capitolina. Eventuali modifiche sono disciplinate dalla Legge.



Le limitazioni alla partecipazione per i soggetti raggruppati sono quelli previsti dal Codice dei contratti.

I soggetti che si trovano in condizioni di insolvenza per mancato pagamento del canone o di rate di mutuo garantito da Roma Capitale non possono partecipare alla gara.

Oltre ai requisiti di cui sopra il Bando potrà prevedere ulteriori requisiti.

Il Dipartimento Sport provvederà a gestire l'anagrafe dei concessionari, degli amministratori e dei soci.

Il Presidente
Gruppo Capitolino Europa Verde Ecologista

On. Ferdinando Bonessio